

Allegato "B" Racc. 21836

STATUTO

**"LICEANDO - ASSOCIAZIONE GENITORI E... NON SOLO - LICEO MAJORANA - LATERZA DI
PUTIGNANO A.P.S."**

ART. 1 - COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

1.1 E' costituita, nel numero minimo degli associati previsto dalla legge, quale Ente del Terzo Settore, l'associazione denominata "LICEANDO - ASSOCIAZIONE GENITORI E... NON SOLO - LICEO MAJORANA - LATERZA DI PUTIGNANO A.P.S." in sigla "LICEANDO A.P.S." di seguito per brevità detta Associazione.

1.2 L'Associazione non ha fini di lucro, è indipendente, apartitica, apolitica, democratica, aconfessionale e adotta come riferimento, nel rispetto delle norme contenute nel C.C. (art.36 e seguenti), la disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale di cui all'art. 35 del D.Lgs 117/2017 (Codice Terzo Settore - di seguito per brevità CTS) e delle disposizioni in esso richiamate e future emanande.

1.3 I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi costituzionali di trasparenza e democrazia e sono improntati allo svolgimento di attività di interesse generale, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore di associati o di terzi, nel pieno rispetto e tutela dei diritti inviolabili della persona.

1.4 L'Associazione può federarsi con altre associazioni a livello nazionale, regionale o locale.

1.5 L'Associazione ha durata indeterminata e ha sede in Putignano (BA).

1.6 Il trasferimento dell'indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso comune, di competenza del Consiglio Direttivo, non comporta la modifica di questo Statuto ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1.7 Il Consiglio Direttivo può istituire recapiti di corrispondenza in luoghi diversi dall'indirizzo della sede sociale.

1.8 L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata a seguito di delibera assembleare e dovrà essere comunicata dal rappresentante legale al Registro unico nazionale del Terzo settore una volta istituito.

1.9 L'Associazione è, altresì, caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del rendiconto.

ART. 2 - FINALITÀ

2.1 L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, in linea con quanto previsto dall'art. 5 del CTS, sono le seguenti:

- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla

prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

2.2 Per il conseguimento di dette finalità, in via esemplificativa e non esaustiva, l'Associazione si propone:

- di incentivare lo sviluppo della personalità umana e rimuovere gli ostacoli che ne impediscono la formazione, valorizzando i principi di libertà, uguaglianza, pari dignità sociale e pari opportunità;
- di promuovere un progetto formativo ed educativo di qualità anche mediante l'erogazione di contributi;
- di sollecitare e sensibilizzare gli Organi e Istituzioni competenti, sulla necessità di un miglioramento logistico-strutturale e funzionale della scuola;
- di collaborare con le associazioni locali per promuovere le azioni culturali del Polo Liceale "Majorana-Laterza" di Putignano e delle altre scuole del territorio;
- di promuovere la formazione culturale, educativa e della crescita personale e sociale, degli studenti del Polo Liceale "Majorana-Laterza" di Putignano e delle altre scuole del territorio;
- di promuovere la partecipazione attiva e responsabile delle famiglie alla vita culturale e sociale della scuola;
- di favorire le sinergie fra scuola e famiglia attraverso lo sviluppo di un tessuto sociale aggregante e collaborativo;
- di fornire un sostegno organizzativo alle attività didattiche, in collaborazione con la Dirigenza scolastica e il Corpo Docente;
- di promuovere attività socio-culturali complementari e aggiuntive rispetto all'offerta formativa della scuola, volte a potenziare la formazione e la motivazione degli studenti;
- di promuovere lo studio, la ricerca e la diffusione dell'informazione nel campo della promozione sociale, anche attraverso l'edizione di pubblicazioni;
- di promuovere attività formative e di aggregazione tra genitori, famiglie e comunità locali;
- di collaborare con la Dirigenza della scuola per la diffusione dei risultati ottenuti nella formazione degli studenti, in un'ottica di valutazione del sistema globale;
- di organizzare incontri culturali con autori, convegni e seminari, anche aperti al territorio, su temi e materie di interesse generale;
- di organizzare raccolte occasionali di fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del CTS, volte, anche attraverso atti di donazione, al potenziamento formativo dell'attività scolastica, alla tutela della salute pubblica, al sostegno anche economico di singoli individui/studenti che ne abbiano necessità; ciò anche, attraverso l'autofinanziamento degli associati, il contributo di privati ovvero di enti pubblici e privati, la partecipazione a bandi di

finanziamento e strutture di fundraiser.

2.3 L'Associazione potrà compiere ogni altra attività ritenuta utile, diversa rispetto a quelle di interesse generale, purché tali attività siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale secondo i criteri e limiti che verranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117. L'esercizio delle suddette attività diverse è condizionato sospensivamente alla emanazione dei suddetti decreti. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Avrà facoltà di aderire a reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché di stringere e sottoscrivere accordi e convenzioni con enti pubblici, privati o altri soggetti privati; potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie alla realizzazione dello scopo associativo.

2.4 L'Associazione, per il perseguimento degli scopi sociali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita, dei propri associati, o delle persone aderenti agli enti associati, a cui possono affiancarsi, per specifiche iniziative e manifestazioni, persone non associate che operino comunque in forma volontaria, libera e gratuita. Possono, inoltre, avvalersi, in casi di particolare necessità e per apporti di competenze specifiche, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente.

2.5 L'Associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Puglia e in particolare nel comune di Putignano.

ART. 3 - ASSOCIATI

3.1 Gli associati, il cui numero non deve essere inferiore a quello previsto dall'art. 35 primo comma del codice del Terzo settore, si dividono in:

- fondatori: coloro che sottoscrivono l'Atto Costitutivo; tale qualità non è soggetta a iscrizione, ma solo al pagamento della quota associativa annuale;

- effettivi: coloro che hanno fatto richiesta di adesione all'Associazione e la cui domanda è stata accolta dal Consiglio Direttivo; la loro qualità di associati è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota associativa annuale. Nella domanda di adesione l'aspirante associato deve dichiarare di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione e l'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

- onorari: coloro i quali si sono distinti per il particolare impegno profuso a favore degli scopi sociali e, all'uopo, sono stati invitati dal Consiglio Direttivo a divenire associati dell'Associazione.

3.2 Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e le finalità e si impegnino per consentirne la realizzazione.

3.3 Possono, inoltre, rivestire la qualità di associato altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

3.4 Gli associati hanno uguali diritti e doveri.

3.5 Doveri

Ciascun associato è tenuto:

- a versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- a rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

3.6 Diritti

Ciascun associato ha il diritto:

- di ricevere informazioni in merito alle attività dell'associazione;
- di controllarne l'andamento e di visionare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Consiglio Direttivo e da evadersi entro 15 giorni;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in assemblea. Ogni associato ha diritto ad un voto;
- di denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;
- di recedere, con preavviso di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

3.7 Nessun associato o aderente può utilizzare per fini personali le strutture e l'immagine dell'Associazione.

3.8 Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad accettarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti. La domanda di adesione deve contenere un indirizzo di posta elettronica o, in caso di indisponibilità, di un altro recapito al quale far pervenire le comunicazioni. E' onere dell'associato comunicare eventuali modifiche. Il Consiglio Direttivo provvede in ordine alle domande di ammissione. In caso di accoglimento la deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati; in caso di diniego, il Consiglio Direttivo è tenuto a esplicitarne la motivazione e a darne comunicazione entro 60 giorni all'interessato; il soggetto al quale è stata rifiutata l'iscrizione può rivolgersi al collegio dei Probiviri, ai sensi dell'art. 13.3 del presente Statuto entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di diniego dell'iscrizione.

3.9 E' possibile associarsi durante tutto l'anno sociale previa compilazione del modulo associativo e il versamento della quota annuale.

3.10 Fermo restando il diritto di recesso, l'ammissione ad associato è a tempo indeterminato.

3.11 In nessun caso sono ammesse limitazioni alla partecipazione degli associati con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. La quota associativa e la qualità di associato è intrasmissibile e la partecipazione sociale non può essere collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

3.12 Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione:

- a) per recesso mediante comunicazione in forma scritta inviata al Consiglio Direttivo;
- b) per esclusione da inadempienza del versamento della quota associativa per un anno;
- c) per decesso;
- d) per esclusione da comportamento contrastante con gli scopi statutari e le delibere prese dagli organi associativi.

3.13 L'esclusione nel caso d) del punto precedente, è deliberata dal Consiglio Direttivo. L'esclusione deve essere comunicata all'associato tramite raccomandata, posta elettronica certificata o qualsiasi altro mezzo che consenta

di verificarne l'avvenuta ricezione. L'esclusione nel caso b) del punto precedente, è analogamente deliberata dal Consiglio Direttivo che provvederà a darne comunicazione all'interessato a mezzo mail all'indirizzo comunicato da quest'ultimo.

3.14 In caso di esclusione nell'ipotesi d) anzidetta, l'associato escluso potrà sempre proporre ricorso - nel termine di 60 giorni dalla notifica al collegio dei Probiviri ai sensi dell'art. 13.3 del presente Statuto e la decisione di quest'ultimo dovrà essere ratificata dall'Assemblea entro 60 giorni dalla data della proposizione del ricorso.

3.15 Gli associati receduti o esclusi, o deceduti, non sono gravati di oneri aggiuntivi, ma non possono ottenere la restituzione dei contributi e delle quote versate e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

3.16 Nel caso in cui il numero degli associati divenga inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 35 primo comma del codice del Terzo settore, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale sarà cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formulerà richiesta di iscrizione in un'altra sezione di esso.

ART. 3 BIS - VOLONTARI E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'attività della associazione è esercitata mediante il prevalente apporto di associati volontari.

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n.445/200, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Gli associati che prestano attività di volontariato, sono iscritti in un apposito registro e sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 3 TER - LAVORATORI

La assunzione di lavoratori subordinati o il conferimento di incarichi a lavoratori autonomi sono ammessi solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento della attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente; il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati; la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro

retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 3 QUATER - SOSTENITORI

Possono essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

ART. 4 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea, costituita da tutti gli associati o aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- i Gruppi Operativi (GO).

Organi di controllo e garanzia sono:

- l'Organo di controllo, laddove eletto
- l'Organo di Revisione, laddove eletto
- il Collegio dei Probiviri

Tutte le cariche sociali sono elettive e assunte a titolo gratuito.

ART. 5 - ASSEMBLEA

5.1 L'Associazione ha nell'Assemblea il suo Organo Sovrano. All'Assemblea possono partecipare tutti gli Associati. E' presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi da un associato nominato dall'Assemblea.

5.2 Le Assemblee sono convocate dal Presidente mediante affissione della convocazione stessa nelle bacheche dell'Associazione presso la Sede sociale o con ogni altro mezzo atto a garantire la massima diffusione dell'informazione, con un preavviso di almeno otto giorni e con l'indicazione dell'Ordine del Giorno, della data, del luogo e dell'ora di inizio, della prima e della eventuale seconda convocazione; per garantire la partecipazione di tutti gli associati alle attività sociali, la convocazione potrà essere inoltre inviata anche tramite posta elettronica a tutti gli associati che avranno comunicato il loro indirizzo mail all'atto dell'iscrizione.

5.3 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 5.2, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

5.4 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la maggioranza degli associati. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

5.5 Le delibere dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del presente Statuto. Il voto viene normalmente espresso per alzata di mano, ma potrà essere segreto se riguarda persone o se tale modalità è richiesta da almeno il 20% degli associati. In caso di parità la proposta si intende respinta.

5.6 Ciascun associato ha diritto ad un voto e non potrà essere portatore di più di tre deleghe.

5.7 Di ogni Assemblea deve essere redatto a cura del segretario il verbale da trascrivere nel libro delle Assemblee degli associati.

5.8 Le delibere prese dall'Assemblea degli associati nel rispetto delle norme contenute nel presente Statuto sono valide e vincolanti per tutti gli Organi dell'Associazione e obbligano tutti gli associati della medesima, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

5.9 l'Assemblea si riunisce in sede straordinaria per deliberare modifiche statutarie (art. 17) o lo scioglimento e liquidazione dell'associazione (art.18).

5.10 E' possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 6 - POTERI DELL'ASSEMBLEA

6.1 L'Assemblea degli associati viene convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto consuntivo d'esercizio.

6.2 l'Assemblea:

- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali (Consiglio Direttivo, Organi di controllo e revisione e Proibiviri);
- determina il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati nelle ipotesi di cui al punto 3.12 d);
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- stabilisce annualmente la quota associativa da versare;
- esamina ogni altro tema che almeno dieci associati, ovvero il Consiglio Direttivo, le autorità scolastiche, politiche o sociali, intendano sottoporre all'adunanza. In questo caso, sarà il Presidente a valutare l'inserimento all'Ordine del Giorno nella prima Assemblea utile.

ART. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

7.1 L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea e composto da 5, 7, 9 o 11 membri scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri aderenti, dagli enti associati.

7.2 Per la prima volta, in sede di costituzione, il Consiglio Direttivo e tutte le cariche all'interno dello stesso, sono attribuite nell'Atto Costitutivo direttamente dai fondatori.

I Consiglieri durano in carica per due esercizi e comunque sino all'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

7.3 Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con comunicazione scritta inviata a mezzo posta elettronica a tutti i membri del Consiglio stesso

almeno 5 giorni prima della riunione. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7.4 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 7.3, alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.

7.5 Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati con funzioni consultive i responsabili dei "GO", i membri delle commissioni funzionali e operative, qualora le delibere siano inerenti alla loro attività, e qualsiasi altro soggetto ritenuto idoneo ed utile alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

7.6 I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eleggere tra i propri componenti il Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario;
- pianificare e organizzare tutta l'attività dell'Associazione;
- disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'Assemblea degli associati, in conformità al presente Statuto;
- decidere sulle richieste di adesione all'Associazione e deliberare in merito all'esclusione degli associati da sottoporre a ratifica dell'Assemblea;
- curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, compresa l'apertura di conti correnti bancari o postali, riferendone poi all'Assemblea;
- redigere il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione e, se previsto dalla legge, il bilancio sociale, sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- stabilire la data dell'Assemblea degli associati da indirsi almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto e convocare l'Assemblea straordinaria degli associati ogni qualvolta necessario;
- predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si dovessero rendere necessari, facendoli approvare dall'Assemblea degli associati;
- deliberare in merito alle questioni attinenti al programma di attività;
- pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
- adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario, purché non spettanti per legge all'Assemblea;
- conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- avere la facoltà di nominare Avvocati e Procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità incluse quelle Giudiziarie ed Amministrative;
- deliberare il trasferimento dell'indirizzo della sede sociale;

- deliberare in merito alle richieste di adesione di nuovi associati e in ordine alla perdita dello status di associato.

7.7 Qualora se ne ravvisi la necessità, il Consiglio potrà istituire Commissioni tecniche che lo affianchino con riferimento a specifiche tematiche.

7.8 In caso di dimissioni dei Consiglieri, i dimissionari verranno sostituiti per cooptazione, sino al limite di 1/3 del numero complessivo dei membri del Consiglio. I membri cooptati restano in carica sino alla prima Assemblea successiva, che dovrà confermarli ovvero eleggere nuovi consiglieri. Qualora i Consiglieri dimissionari superino 1/3 del Consiglio, l'intero organo decadrà ed occorrerà indire nuove elezioni.

7.9 Ciascun Consigliere potrà essere revocato, per gravi inadempienze o violazioni dello Statuto, dall'Assemblea straordinaria appositamente convocata. In questi casi, l'Assemblea potrà essere convocata anche su iniziativa dagli Organi di controllo e Garanzia o di un terzo degli associati.

7.10 Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario.

7.11 E' possibile l'intervento alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

7.12 Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

ART. 8 - PRESIDENTE

8.1 Il Presidente che è anche Presidente dell'assemblea e del Consiglio, viene eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno.

Egli resta in carica per due esercizi e comunque sino all'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio, così come il Consiglio di cui fa parte.

La carica di Presidente del Consiglio Direttivo coincide con quella di Presidente della Associazione e di Presidente dell'Assemblea.

Il Presidente è rieleggibile.

8.2 Poteri del Presidente:

- ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;

- ha potere di firma e di delega;

- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

ART. 9 - VICE PRESIDENTE

9.1 Il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno. Resta in carica per due esercizi, comunque sino all'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio, così come il Consiglio di cui fa parte e può essere riconfermato; sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

9.2 Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 10 - TESORIERE

10.1 II Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno, resta in carica due esercizi e comunque sino all'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio, e può essere riconfermato.

10.2 Al Tesoriere è devoluto il compito della specifica gestione amministrativa dell'Associazione.

10.3 Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili nonché di collaborare alla predisposizione del rendiconto dell'Associazione e di sovrintendere a tutta l'attività amministrativa vigilando per una corretta ed equilibrata gestione.

10.4 Egli dovrà in sede d'approvazione del rendiconto o su richiesta dell'Assemblea descrivere la situazione economica e finanziaria dell'Associazione al Presidente, al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

10.5 II Tesoriere è autorizzato ad eseguire le normali operazioni bancarie e postali, congiuntamente o disgiuntamente con il Presidente, giusta previsione dell'articolo 15.3, e potrà essere da quest'ultimo delegato a sottoscrivere con firma libera eventuali atti e documenti di competenza del suo specifico ufficio.

10.6 Ogni operazione finanziaria in entrata e in uscita dovrà essere disposta nella massima trasparenza e possibilmente con strumenti che ne consentano la tracciabilità, nel rispetto delle disposizioni vigenti applicabili all'Associazione.

ART. 11 - SEGRETARIO

11.1 II Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno, resta in carica due esercizi, comunque sino all'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio, e può essere riconfermato.

11.2 Al Segretario, spettano tutti i poteri ad esso conferiti al momento della nomina, ovvero previsti dal presente Statuto. Egli, in particolare:

- trasmette la convocazione alle adunanze, secondo le modalità previste dal presente Statuto;
- redige i verbali di Assemblea e di Consiglio, e ne cura la trascrizione sui libri;
- aggiorna l'elenco degli associati e dei volontari;
- collabora con il Presidente ed il Consiglio di cui fa parte, dando esecuzione alle delibere assunte, nei limiti e con le modalità ivi determinate.

ART. 12 - ORGANO DI CONTROLLO

12.1 Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

12.2 Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

12.4 L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

12.5 I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

12.6 L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

12.7 Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 12 BIS - REVISORE LEGALE DEI CONTI

12bis.1 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

12bis.2 Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

12bis.3 In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 13 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

13.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre associati eletti dall'Assemblea e resta in carica per due esercizi e comunque sino all'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio. La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'associazione ed è rinnovabile.

13.2 Il Collegio dei Probiviri è responsabile del rispetto del regolamento, e in generale svolge funzioni di amichevole compositore tra le varie componenti dell'Associazione.

13.3 Spetta in particolare al Collegio dei Probiviri:

- a) decidere in merito alla mancata ammissione dell'aspirante associato, o all'esclusione dell'associato ex art. 3.12 d); in quest'ultimo caso dovrà darne tempestiva notizia al Consiglio Direttivo che provvederà alla convocazione dell'assemblea per l'esame e la ratifica della decisione;
- b) esprimere pareri su richiesta di almeno tre associati ovvero anche di un solo consigliere o membro dell'organo di revisione;
- c) controllare il corretto funzionamento dell'Associazione, nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie. Per perseguire questo fine, il Collegio dei Probiviri può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli altri organi dell'Associazione o agli associati eletti o delegati a compiere particolari funzioni per l'Associazione singolarmente. Il Collegio dei Probiviri risponde di fronte all'Assemblea Generale di tutti i suoi atti;
- d) dirimere vertenze e questioni sollevate da uno o più associati riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi principi, in veste di amichevole compositore.

ART. 14 - RENDICONTO

- 14.1 L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 14.2 Il Consiglio predispone il rendiconto consuntivo annuale presentandolo all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- 14.3 Il rendiconto dell'esercizio viene depositato a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'associazione almeno 10 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato; dovrà evidenziare i costi ed i proventi, nonché la consistenza finanziaria dell'esercizio.
- 14.4 Gli avanzi di gestione devono essere impegnati per la realizzazione delle attività istituzionali. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.
- 14.5 Il rendiconto è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini di legge.
- 14.6 Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 15 - RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIALI

- 15.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
- a) beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
 - b) eventuali fondi di riserva costituiti con avanzi di esercizi precedenti;
 - c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati all'incremento del Patrimonio;
 - d) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati.
- 15.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
- a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
 - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale ammesse ai sensi del D.Lgs 117/2017.
- 15.3 Ogni operazione di natura finanziaria dovrà essere disposta con firma congiunta del Presidente e del Tesoriere, salvo che il Consiglio direttivo non disponga con proprio regolamento modalità e criteri diversi per la firma disgiunta.

ART. 15 BIS - LIBRI SOCIALI

- 15bis.1 L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari.

15bis.2 Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta che deve essere avanzata al Consiglio Direttivo.

ART. 16 - GRUPPI OPERATIVI (GO)

L'Associazione può funzionare tramite gruppi operativi, denominati "GO".

Dei "GO" fanno parte tutti gli associati dell'Associazione - che si impegnano attivamente a favore del conseguimento delle finalità dell'Associazione stessa.

I "GO" possono riunirsi periodicamente per favorire e organizzare la propria attività.

Ogni "GO" può identificare al suo interno un Responsabile per meglio intrattenere i rapporti con il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

ART. 17 - MODIFICHE STATUTARIE

17.1 Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea, riunita in sede straordinaria, dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli aderenti.

17.2 Per modificare lo Statuto, occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

17.3 Le maggioranze devono essere rispettate anche in seconda convocazione.

ART. 18 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

18.1 Per deliberare lo scioglimento della Associazione occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Le maggioranze devono essere rispettate anche in seconda convocazione.

18.2 Lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione possono essere proposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea Straordinaria convocata con apposito Ordine del Giorno.

18.3 I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti previo parere positivo dell'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

18.4 In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

ART. 19 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che possono insorgere tra gli associati ovvero tra gli stessi e l'associazione, saranno definite da un Arbitro nominato da Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari, che avrà sede in Putignano e giudicherà secondo diritto e ritualmente.

Possono essere sottoposte all'Arbitro le fattispecie anche se sottoposte al Collegio dei Probiviri.

ART. 20 - NORME DI RINVIO

20.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice

Civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.
F.to Vito Fanelli, Salvatore Pantaleo Notaio